

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 165

Anno 55

28 giugno 2024

N. 208

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 GIUGNO 2024, N. 1227

2 N.1227/2024 - Misure Generali e Specifiche di Conservazione dei Siti Natura 2000

Allegato 1)

RETE NATURA 2000

MISURE GENERALI DI CONSERVAZIONE

REGOLAMENTAZIONI COGENTI NEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 (SIC, ZSC, ZPS, ZSC/ZPS) DELL'EMILIA-ROMAGNA

Attività venatoria e gestione faunistica

E' vietato esercitare l'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della Direttiva n. 79/409/CEE (modificata dalla Direttiva n. 2009/147/CE).

E' vietato catturare o uccidere esemplari appartenenti alle specie di: Allodola (*Alauda arvensis*), Combattente (*Philomachus pugnax*), Moretta (*Aythya fuligula*) e Pavoncella (*Vanellus vanellus*), fatte salve diverse indicazioni del Piano nazionale di gestione della Pavoncella.

E' vietato catturare o uccidere, in data antecedente al 1 ottobre, esemplari appartenenti alle specie di: Alzavola (*Anas crecca*), Beccaccia (*Scolopax rusticola*), Beccaccino (*Gallinago gallinago*), Canapiglia (*Anas strepera*), Codone (*Anas acuta*), Fischione (*Anas penelope*), Folaga (*Fulica atra*), Frullino (*Lymnocyptes minimus*), Germano reale (*Anas platyrhynchos*), Marzaiola (*Anas querquedula*), Mestolone (*Anas clypeata*) e Moriglione (*Aythya ferina*)

E' vietato catturare o uccidere intenzionalmente esemplari appartenenti alle specie di interesse conservazionistico di cui all'Allegato 2, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.

E' vietato esercitare l'attività venatoria prima della 3° domenica di settembre e dopo il 1 febbraio, con l'eccezione della caccia di selezione agli Ungulati.

E' vietato esercitare l'attività venatoria nei mesi di ottobre, novembre e dicembre alla fauna selvatica migratoria da appostamento fisso o temporaneo, apprestamento o vagante per più di 3 giornate alla settimana a scelta del singolo cacciatore e dopo le ore 14,30.

E' vietato esercitare l'attività venatoria nel mese di gennaio per più di 2 giornate alla settimana, scelte tra giovedì, sabato e domenica definite dal calendario venatorio regionale, con l'eccezione della caccia agli Ungulati che resta regolamentata dal calendario venatorio regionale.

Qualora vi sia presenza, anche parziale, di ghiaccio è vietato esercitare l'attività venatoria alla fauna selvatica migratoria acquatica da appostamento fisso o temporaneo, apprestamento o vagante, dopo le ore 14,30, in tutte le acque lentiche di origine naturale o artificiale (zone umide, laghi, valli, paludi, lagune, bacini, torbiere, stagni, fontanili, risorgive, prati umidi, pozze di abbeverata e maceri, comprese le casse di espansione) e nelle acque lotiche (corsi d'acqua naturali e artificiali), e nel raggio di 500 m dalle loro rive più esterne.

E' vietato esercitare l'attività venatoria con i rapaci, nonché il loro addestramento.

E' vietato detenere e utilizzare munizioni contenenti piombo per l'attività venatoria durante l'esercizio della suddetta attività all'interno delle acque lentiche di origine naturale o artificiale (zone umide, laghi, valli, paludi, lagune, bacini, torbiere, stagni, fontanili, risorgive, prati umidi, pozze di abbeverata e maceri, comprese le casse di espansione), d'acqua dolce, salata e salmastra, con esclusione dei maceri e delle pozze di abbeverata, nonché nel raggio di 150 m dalle loro rive più esterne.

E' vietata la riduzione quantitativa complessiva delle aree precluse all'attività venatoria, all'interno di ogni singola ZPS presente alla data del 7 novembre 2006 o di ogni singola ZSC presente alla data del 7 ottobre 2013, o, qualora successiva, alla data di istituzione della ZPS o della ZSC, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.

E' obbligatorio contenere il numero dei cani utilizzati durante le braccate entro il numero di 12 esemplari nello svolgimento dell'attività venatoria e del controllo del Cinghiale.

Per il controllo del Cinghiale vale quanto stabilito dai Piani di controllo regionali e degli Enti gestori delle Aree protette.

E' vietato effettuare gli interventi di controllo della Volpe in tana in cavità naturali, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito, mentre sono consentiti gli interventi di controllo nelle cavità artificiali (manufatti, fienili, ecc.), di norma non utilizzati dal Lupo o dall'Istrice, qualora sia accertato dall'Ente gestore l'utilizzo del sito Natura 2000 da parte del Lupo o dell'Istrice per la riproduzione.

E' obbligatorio, nei piani di controllo di specie invasive, ad esclusione delle Nutrie, impiegare esche selettive nelle trappole o nelle strutture assimilabili e garantendo una pronta liberazione degli esemplari non appartenenti alle specie bersaglio.

E' vietato attuare la pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di Corvidi; il controllo demografico delle popolazioni di Corvidi è, comunque, vietato nelle aree di presenza del Lanario (*Falco biarmicus*).

Per il controllo della Nutria vale quanto stabilito dai Piani di controllo regionali e degli Enti gestori delle Aree protette.

E' vietato effettuare i ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli realizzati con soggetti appartenenti a specie e popolazioni autoctone mantenute in purezza e provenienti da allevamenti nazionali, e di quelli effettuati con soggetti provenienti dalle zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio.

E' vietato allevare e introdurre in libertà uccelli acquatici, sia autoctoni che esotici, in tutte le acque lentiche di origine naturale o artificiale (zone umide, laghi, valli, paludi, lagune, bacini, torbiere, stagni, fontanili, risorgive, prati umidi, pozze di abbeverata e maceri, comprese le casse di espansione), anche in mancanza della reiterazione delle Ordinanze del Ministero della Salute emanate in merito all'influenza aviaria, ad esclusione dei soggetti utilizzati come richiami vivi per la caccia agli uccelli acquatici.

E' vietato istituire nuove Aziende Agri-Turistico-Venatorie (AATV) o ampliare quelle esistenti; sono fatti salvi i casi di ampliamenti riguardanti aree oggetto di misure agro-ambientali, previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.

E' vietato sparare nei campi di addestramento cani dal 15 marzo al 15 luglio presenti nelle Aziende Agri-Turistico-Venatorie (AATV).

E' vietato istituire nuove Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani (ZAC) e per le gare cinofile, nonché ampliarle.

E' vietata l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio al 1 settembre; sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e), della L. n. 157/92, purché già sottoposte alla procedura di Valutazione di incidenza (Vinca); sono possibili le gare cinofile previa valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.

MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DELLE ZPS PRESENTI NELL'ATC MO1

<p style="text-align: center;">ZPS IT4040014 Valli Mirandolesi</p>
<p><i>Attività venatoria e gestione faunistica</i></p>
<p>Nella caccia da appostamento fisso è ammesso l'impiego massimo di 5 richiami vivi per specie per un massimo di 2 specie.</p>
<p>E' vietato esercitare la caccia agli uccelli acquatici in forma vagante e da appostamento (o apprestamento) fisso per più di 3 giornate alla settimana dal 1 ottobre al 31 dicembre.</p>
<p>Sono vietati gli appostamenti temporanei all'interno e nel raggio di 150 m dalle zone umide</p>
<p>E' vietato catturare o uccidere esemplari appartenenti alla specie di Porciglione (<i>Rallus aquaticus</i>)</p>

ZPS IT4040015
Valle di Gruppo

Attività venatoria e gestione faunistica

Nella caccia da appostamento fisso è ammesso l'impiego massimo di 5 richiami vivi per specie per un massimo di 2 specie.

E' vietato esercitare la caccia agli uccelli acquatici in forma vagante e da appostamento (o apprestamento) fisso per più di 3 giornate alla settimana dal 1 ottobre al 31 dicembre.

Sono vietati gli appostamenti temporanei all'interno e nel raggio di 150 m dalle zone umide.

E' vietato catturare o uccidere esemplari appartenenti alla specie di Porciglione (*Rallus aquaticus*)

ZPS IT4040016
Siepi e Canali di Resega-Foresto

Attività venatoria e gestione faunistica

Nella caccia da appostamento fisso è ammesso l'impiego massimo di 5 richiami vivi per specie per un massimo di 2 specie.

E' vietato esercitare la caccia agli uccelli acquatici in forma vagante e da appostamento (o apprestamento) fisso per più di 3 giornate alla settimana dal 1 ottobre al 31 dicembre.

Sono vietati gli appostamenti temporanei all'interno e nel raggio di 150 m dalle zone umide.

ZPS IT4040017
Valle delle Bruciate e Tresinaro

Attività venatoria e gestione faunistica

Nella caccia da appostamento fisso è ammesso l'impiego massimo di 5 richiami vivi per specie per un massimo di 2 specie.

E' vietato esercitare la caccia agli uccelli acquatici in forma vagante e da appostamento (o apprestamento) fisso per più di 3 giornate alla settimana dal 1 ottobre al 31 dicembre.

Sono vietati gli appostamenti temporanei all'interno e nel raggio di 150 m dalle zone umide.

ZPS IT4040018
Le Meleghine

Attività venatoria e gestione faunistica

Nella caccia da appostamento fisso è ammesso l'impiego massimo di 5 richiami vivi per specie per un numero massimo di 2 specie,

E' vietato esercitare la caccia agli uccelli acquatici in forma vagante e da appostamento (o apprestamento) fisso per più di 3 giornate alla settimana dal 1 ottobre al 31 dicembre.

Sono vietati gli appostamenti temporanei all'interno e nel raggio di 150 m dalle zone umide.